

**Messa a disposizione per il tramite del Portale
consumi alle parti terze autorizzate dai clienti
finali dei dati di misurazione dell'energia
elettrica e del gas naturale: individuazione dei
soggetti autorizzabili e definizione delle
modalità procedurali**

Consultazione ARERA 316/2024/R/com del 23 luglio 2024

Osservazioni di Elettricità Futura e Proxigas

17 settembre 2024

Osservazioni generali

In linea generale condividiamo la proposta consultata di un percorso che, a nostro avviso, non può non essere graduale e progressivo per evitare che la maggior apertura del mercato dei servizi energetici in argomento comprometta la sicurezza e la riservatezza dei dati commercialmente sensibili dei consumatori nonché una corretta consapevolezza e cultura del mercato energetico che così faticosamente si sta costruendo in questi anni di liberalizzazione del mercato.

Alla luce di tali considerazioni, prima però di entrare nel merito degli spunti di consultazione specifici riteniamo opportuno richiamare alcuni aspetti di carattere più generale relativi a:

1. Qualificazione dei soggetti: riteniamo corretta l'impostazione del regolatore di far partire questo nuovo strumento per il tramite delle Controparti commerciali non solo perché già accreditati al SII così come previsto dalla Delibera 158/2024/R/eel ma perché operano in un contesto di processi e procedure fortemente regolati oltre che rispondere a precisi requisiti, monitorati nel tempo, fissati dal c.d. "Albo Venditori". Analogamente sarebbe necessario che l'apertura a soggetti diversi da essi, previsti in fase 2 e fase 3, possa far riferimento a pregresse qualificazioni di tali soggetti, oppure farli rispondere a determinati requisiti di affidabilità. Ciò sempre al fine di garantire massime tutele al cliente finale già oggi bersagliato da soggetti non meglio qualificati che spesso approfittano a loro vantaggio della buona fede o dell'inconsapevolezza dei consumatori.
2. Orizzonte temporale da prevedere per la piena attuazione: in ragione delle considerazioni di cui sopra sarebbe opportuno rimodulare il cronoprogramma proposto prevedendo una prima fase più strutturata da dedicare esclusivamente alle controparti commerciali della durata di almeno 6 mesi a decorrere dalla data di avvio effettivo della fase, per ora stimato nel 4° trim. 2024. Ciò al fine di garantire una partenza più sicura di sviluppo dei sistemi di

AU oltre che di implementazione di un meccanismo completamente nuovo (e delicato ai fini privacy) volto alla gestione centralizzata delle autorizzazioni dei clienti (sia rilasciate che revocate) È per questo motivo che tale prima fase venga effettuata coinvolgendo operatori più qualificati del settore che hanno già un'esperienza consolidata e comprovata nella gestione dei processi per la loro attività ordinaria, oltre che un'affidabilità certificata. Pertanto, una Fase 1 di almeno 6 mesi di durata consentirebbe anche di avere un tempo in più necessario agli approfondimenti e alle riflessioni sopra citate riguardo alla qualifica dei soggetti terzi da individuare.

Osservazioni puntuali

Q.1 Si condivide di prevedere fasi successive per la progressiva estensione dei soggetti autorizzabili e iscrivibili all'ETP?

Q.2 Si condividono le tipologie di soggetti individuate per l'ammissione all'ETP nella Fase 2? Motivare eventuali proposte di integrazione dei soggetti precisando se sia possibile fare riferimento a un'identificazione pregressa presso enti terzi, albi o simili.

Q.3 Si ritiene opportuno identificare come ammissibili all'ETP altre tipologie di soggetti, oltre a quelle già delineate per la Fase 3? Illustrare le motivazioni per ciascuna categoria ulteriore.

Q1: Condividiamo la proposta di un percorso attuativo graduale ma, come detto, nelle osservazioni generali, riteniamo fondamentale estendere la Fase 1 per avere un avvio "controllato" con soggetti che già oggi, operando nel mercato Retail, hanno comprovato un determinato know-how e sono pure già noti alla clientela retail. Proponiamo quindi di rimodulare il cronoprogramma proposto, prevedendo una prima fase più strutturata da dedicare esclusivamente alle controparti commerciali della durata di almeno 6 mesi a decorrere dalla data di avvio effettivo della fase, per ora stimato nel 4° trim. 2024.

Q2-3: Riprendendo quanto espresso in premessa, come principio generale riteniamo molto importante l'attività di qualifica e abilitazione dei soggetti della Fase 2. In quest'ottica, valutare la registrazione/iscrizione/presenza del soggetto nei registri/albi/etc... di altri operatori istituzionali del settore energetico (es. GSE e Terna) ai fini della verifica della definizione di "soggetto ammesso" ci sembra una scelta corretta ma non esaustiva.

Qui di seguito esprimiamo alcune puntualizzazioni:

1. non capiamo la ragione per cui società dotate di sistema di gestione certificato ISO 50001 possano essere ammesse alla Fase 2, in quanto tale certificazione è principalmente utilizzata da clienti finali, obbligati e non, che non offrono servizi energetici a terzi. Considerazioni analoghe valgono per soggetti che hanno nominato un EGE, in quanto tale atto non è prova di affidabilità e sicurezza per il consumatore e non è direttamente associabile alla fornitura di servizi energetici. Accogliamo invece positivamente le considerazioni espresse sulle ESCO certificate UNI 11352;
2. con riferimento ai soggetti indicati al punto 3.14 lettera b), riteniamo pertinente poter ampliare anche ai soggetti con funzione di "delegati al riparto dell'energia condivisa" come definiti nelle regole operative GSE, essendo il soggetto volto al controllo dei dati di consumo/immissione/condivisione dell'energia dei partecipanti alla configurazione.

Da ultimo, in merito alla Fase 3 (2° sem. 2025), chiediamo, inoltre, che sia successivamente ben delineato il perimetro dei soggetti ammessi all'iscrizione all'ETP, trattandosi di soggetti anche esterni al settore energetico e dunque di ampissimo spettro.

Q.4 Si ritengono opportune ulteriori considerazioni in merito alla fase di definizione dell'ammissibilità delle diverse tipologie di soggetti all'ETP? Se sì, specificare.

Condividiamo le proposte, con la precisazione espressa in risposta ai precedenti quesiti Q2-3 relativamente ai soggetti che erogano servizi, eventualmente anche non di tipo "energetico", nella misura in cui dimostrino di avere competenze tecniche e requisiti di onorabilità sufficienti.

Q.5 Si ritiene siano stati identificati in modo corretto i dati messi a disposizione delle parti terze? Motivare la risposta. Q.6 Si condivide l'orientamento secondo cui i dati di misura messi a disposizione prevedano diverse profondità temporali e, nel caso di finalità dell'erogazione dei servizi energetici, l'approccio dinamico che consente di mettere a disposizione anche i dati di misura relativi a un periodo successivo all'autorizzazione? In caso di approccio dinamico, quale dovrebbe essere la durata prestabilita del periodo di messa a disposizione successiva alla data del consenso espresso dal cliente? Motivare le risposte

Riteniamo positiva la proposta di diversificare tra un accesso statico (dati di consumo fino al giorno in cui è fornito il consenso) e uno dinamico (anche dati successivi al consenso). In caso di accesso dinamico siamo pienamente d'accordo sull'orientamento secondo cui il cliente dovrà dichiarare esplicitamente la sua disponibilità o meno a rinnovare l'accesso ai suoi dati di consumo. Questo è assolutamente valido in ottica di garantire la piena e ricorrente consapevolezza del cliente, parte attiva del processo, sull'utilizzo dei suoi dati di consumo. In tal caso, saremmo favorevoli a che la revoca dell'autorizzazione riguardi sola la disponibilità di tali dati dinamici, prevedendo quindi che si interrompa la messa a disposizione di ulteriori dati, ma senza un obbligo di cancellazione automatico dei dati messi a disposizione della terza parte fino a quel momento.

Relativamente invece alla profondità temporale del set dati, chiediamo di valutare l'estensione a 24 mesi, in luogo dei 12 proposti, il periodo di tempo in cui è consentito l'accesso da parte dei soggetti ai dati di misura storici del cliente finale, ferma restando la possibilità del cliente di scegliere orizzonti temporali di condivisione più brevi. Ciò in quanto una profondità temporale di 24 mesi ci pare più adeguata a sfruttare efficacemente i dati sui consumi e fornire servizi a più alto valore aggiunto per il cliente finale.

Per quanto riguarda invece il perimetro dei dati accessibili, sottoponiamo invece a valutazione di ARERA la possibilità di prevedere l'integrazione facoltativa di alcuni dati prettamente tecnici (es. livello di potenza impegnata) ma solo se già presenti nel portale Consumi. In ogni caso riteniamo che i dati di misurazione debbano essere necessariamente allineati a quanto già il cliente oggi in autonomia può visualizzare e scaricare dal portale Consumi (ovvero dati di misura e autoletture reali validate dal distributore). Viceversa, il cliente potrebbe essere disorientato da informazioni e "consulenze" basate su dati diversi da quelli che vede lui e difficilmente riconciliabili con quanto presente nelle bollette del Venditore.

Q.7 Quale tra le due procedure di autorizzazione della delega si ritiene più opportuna ed efficiente? Motivare le risposte. Si individuano possibilità alternative?

Tra le due opzioni, la preferibile risulta essere l'opzione A, ancorché non sia da ritenersi la migliore sotto il profilo dell'efficacia e della probabilità del buon esito del servizio richiesto dal cliente finale attraverso il contratto da esso sottoscritto con la terza parte. Ciò non per via del fatto che manchi la consapevolezza del cliente finale relativamente alla condivisione dei suoi dati di misura (essendo stato peraltro già stipulato l'accordo tra la terza parte e il cliente), quanto per la naturale e fisiologica inerzia del cliente finale, o per la sua difficoltà nell'uso di strumenti digitali. A tal proposito, si richiede all'Autorità di valutare la possibilità, eventualmente anche previo coinvolgimento del GPDP, di vagliare opzioni alternative che non comportino l'attivazione (esplicita ed ulteriore) del cliente finale, per di più con metodologie digitali (SPID), quali la sottoscrizione, esplicita ed ulteriore (es. attraverso un *addendum* all'accordo cliente finale-terza parte), dell'autorizzazione all'uso del dato da parte della terza parte, senza più dunque la necessità di passaggi ulteriori sul Portale Consumi. Riteniamo comunque opportuno valutare alcune semplificazioni relative all'autorizzazione del cliente, per evitare che processi burocratici impediscano/rallentino l'attuazione delle procedure.

L'opzione B è invece da evitare perché richiede maggiori oneri in capo al cliente finale, che potrebbe essere poco motivato o incontrare difficoltà nella gestione autonoma delle procedure, soprattutto nel caso di clienti domestici.

In ogni caso, riteniamo che dovrà esserci un monitoraggio attento da parte di ARERA e del Garante della Privacy sui dati di consumo messi a disposizione delle parti terze. In ottica, infatti, di garantire la massima correttezza nell'utilizzo di dati e tutelare i clienti finali proponiamo che, analogamente a quanto previsto per l'Elenco venditori energia elettrica, nel caso in cui si dovesse accertare un uso non corretto dei dati, ciò si dovrebbe tradurre nell'esclusione della parte terza dall'EPT.

Q.8 Ci sono ulteriori aspetti relativi alla revoca da considerare? Motivare la risposta.